

Legge regionale 4 marzo 1974, n. 20 (BUR n. 9/1974)

ORGANI CONSULTIVI IN MATERIA DI LAVORI PUBBLICI

Articolo unico

Dalla data di entrata in vigore della legge regionale 10 dicembre 1973, n. 27, fino all'insediamento della Commissione Tecnica Regionale istituita ai sensi dell'art. 8 della legge stessa, il Comitato Tecnico Amministrativo del Provveditorato Regionale alle OO.PP. continua a svolgere le funzioni di cui al penultimo comma dell'art. 12 del D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8.